

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1961

(55<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE:

« Modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione » (226) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 752, 756, 757
CAPALOZZA . . . . .	756
CORNAGGIA MEDICI, relatore . . . . .	754, 756, 757
DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	757
MONNI . . . . .	756

« Modifiche alle disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari » (1130) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	743, 744
ROMANO, relatore . . . . .	744

« Norme transitorie sulla sistemazione degli ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia » (1666) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	745, 748
CAPALOZZA . . . . .	747, 748
CORNAGGIA MEDICI, relatore . . . . .	746, 747

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	Pag. 748
MONNI . . . . .	748
PICCHIOTTI . . . . .	748

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin-  
gieri, Capalozza, Caroli, Cornaggia Medici,  
Leone, Magliano, Monni, Papalia, Pelizzo,  
Picchiotti, Riccio e Romano Antonio.

Interviene il Sottosegretario di Stato per  
la grazia e la giustizia Dominèdò.

PELIZZO, Segretario, legge il pro-  
cesso verbale della seduta precedente, che  
è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di  
legge: « Modifiche alle disposizioni in ma-  
teria di ammortamento di titoli rappre-  
sentativi di depositi bancari » (1130)**

PRESIDENTE. L'ordine del gior-  
no reca la discussione del disegno di legge:

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 55<sup>a</sup> SEDUTA (26 ottobre 1961)

« Modifiche alle disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

R O M A N O , *relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge del 30 luglio 1951, n. 948 veniva disposto che in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'Istituto emittente, ricevuta la denuncia, deve, tra l'altro, pubblicare un avviso col quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione di detto avviso.

Uguale termine di novanta giorni è fissato nell'articolo 10 per il rilascio del duplicato del titolo, termine decorrente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Tribunale.

Del pari, per novanta giorni, a cura dell'Istituto emittente, deve rimanere affisso il decreto di ammortamento nei locali aperti al pubblico dell'Istituto stesso. Nei dieci anni di applicazione della legge 30 luglio 1951, n. 948, il termine di giorni novanta si è manifestato lungo più del necessario, ed opportunamente col disegno di legge numero 1130 viene proposta la riduzione a giorni quarantacinque. Viene così accelerato il possibile conseguimento, da parte degli aventi diritto, delle somme a credito nei titoli distrutti o smarriti.

Nell'applicazione degli articoli 9 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è sorta questione se debba pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* anche il decreto di ammortamento riguardante titoli, il cui importo rientra nella competenza del Pretore. Tale pubblicazione è stata talvolta ritenuta necessaria dall'autorità giudiziaria.

La contrastante interpretazione è derivata dalla dizione del comma terzo dell'articolo 9 della più volte citata legge, che con riguardo alla importanza del libretto ed in rapporto ad altre circostanze, rimette alla discrezionalità del Magistrato la pubblicazione del decreto.

Viene quindi proposta la modifica dell'articolo 9 escludendo l'obbligo della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, quando il provvedimento stesso rientra nella competenza per valore del Pretore. Diminuisce così la onerosità della procedura per le somme di minore entità.

La compilazione del nuovo testo dell'articolo 9 assorbe il contenuto dell'articolo 11 della legge del 1951, articolo di cui viene proposta l'abrogazione.

Per il comma secondo dell'articolo 16 della legge del 1951 sono esenti da ogni tassa di bollo gli atti occorrenti per conseguire il duplicato dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio e dei depositi nominativi ed al portatore, ove i titoli non eccedano le lire cinquantamila.

Tale disposizione, venuta successivamente meno, viene ripristinata elevandosi da lire cinquantamila a lire centomila l'importo del titolo.

Viene infine proposta la modifica dell'articolo 18 dando facoltà alle aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio di stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicato, quando la somma iscritta a credito nel buono o nel libretto non supera le lire cinquantamila.

Il disegno di legge nel suo complesso accelera l'ammortamento del titolo smarrito o distrutto o sottratto, diminuisce la onerosità dell'ammortamento e quindi se ne propone l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione dei singoli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il termine di giorni novanta, di cui agli articoli 3 e 10 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è modificato, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nel termine di giorni quarantacinque.

(È approvato).

## Art. 2.

L'articolo 9 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è così modificato:

« Il Presidente del Tribunale od il Pretore, secondo le rispettive competenze, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del ricorrente, ove anche in base alla copia del conto di cui allo articolo 7 ed alle ulteriori riservate informazioni che secondo i casi può chiedere allo Istituto emittente non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte con il ricorso, ha facoltà di chiamare il ricorrente per ottenere i chiarimenti del caso e raccogliere le prove che facciano difetto, nonchè di fargli confermare con giuramento la verità delle circostanze esposte nel ricorso.

Il Presidente del Tribunale od il Pretore, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati ed i requisiti del libretto, ne pronuncia la inefficacia ed autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato ai sensi dei commi seguenti.

Quando si tratta di libretto la cui somma iscritta a credito rientra nella competenza del Presidente del Tribunale, questi col decreto che ne dichiara l'inefficacia, autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso un termine non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto o di un estratto di esso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, purchè non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Il Presidente del Tribunale può, con riguardo all'importo del libretto ed in rapporto ad altre circostanze, disporre altresì la pubblicazione del decreto su quotidiani o periodici del luogo dove il titolo è pagabile, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quando si tratta invece di libretto la cui somma iscritta a credito rientra nella competenza del Pretore, questi col decreto che ne dichiara l'inefficacia, autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di quarantacinque giorni dalla data dell'affissione del decreto stesso o

di un estratto nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, purchè sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalità di pubblicazione ».

(È approvato).

## Art. 3.

È abrogato l'articolo 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948.

(È approvato).

## Art. 4.

Tutti gli atti occorrenti per conseguire il duplicato dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio o di depositi nominativi ed al portatore sono esenti da ogni imposta di bollo, ove i titoli non eccedano le lire 100.000.

(È approvato).

## Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è così modificato:

« Le aziende esercenti il credito e la raccolta del risparmio possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono o nel libretto non supera le lire 50 mila ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme transitorie sulla sistemazione degli ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia » (1666)**

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie sulla sistemazione

degli ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico agli onorevoli colleghi che la Commissione finanze e tesoro, nel parere pervenutoci, ha dichiarato di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi sanno, il Corpo degli agenti di custodia fa parte delle Forze armate dello Stato.

Per provvedere all'istruzione militare ed alla disciplina degli allievi agenti, degli agenti e dei sottufficiali del Corpo, venne istituito un apposito ruolo di ufficiali composto di un maggiore, di quattro capitani, di otto tenenti e di dodici sottotenenti, per un totale di venticinque unità; senonchè il primo dei concorsi previsti per la copertura di tale organico, riservato ai funzionari civili della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, andò del tutto deserto, mentre il secondo, riservato per il grado di sottotenente ai marescialli del Corpo degli agenti di custodia provvisti di particolari requisiti, fu inattuabile per mancanza di sottufficiali forniti dei prescritti requisiti.

Di conseguenza, si rivelò necessario procedere al distacco presso il Ministero di grazia e giustizia di alcuni ufficiali di complemento dell'Esercito per adempiere alle funzioni proprie degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia; sembrava, infatti, oltremodo strano che nelle carceri un numeroso gruppo di agenti fosse comandato, oltre che dal direttore del carcere stesso, con funzioni disciplinari ed amministrative, da un solo maresciallo.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito presso il Corpo degli agenti di custodia sono attualmente 20.

È stato predisposto, pertanto, il presente disegno di legge sia per provvedere alla copertura del ruolo degli ufficiali che non fu possibile attuare in precedenza, sia per soddisfare le giuste aspirazioni degli ufficiali

in questione, dando loro la possibilità di ottenere una sistemazione stabile ed un proprio *status*.

L'articolo 1 stabilisce, in primo luogo, il cumulo dei posti dei primi due gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo, attualmente distinti in dodici posti per sottotenenti e otto per tenenti e, di conseguenza, la modifica della tabella B annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 508.

L'articolo 2, per provvedere alla prima copertura dei posti di ufficiali subalterni di cui all'articolo 1, autorizza il Ministero di grazia e giustizia a derogare alle disposizioni vigenti in materia e a bandire un concorso speciale interno per titoli ed esame riservato, appunto, agli ufficiali dell'Esercito tuttora distaccati presso il Corpo degli agenti di custodia.

Le materie oggetto dell'esame sono stabilite nell'articolo 3, mentre l'articolo 4 stabilisce che il voto di 21 trentesimi è il limite al di sotto del quale l'esame non si intende superato.

Nell'articolo 5 sono fissati i titoli validi agli effetti del concorso; l'articolo 6, quindi, stabilisce per la valutazione dei titoli un punteggio complessivo non superiore a trenta e determina il punteggio di ciascun titolo o categoria di titoli.

L'articolo 7 prevede che la graduatoria di merito sarà compilata in base alla votazione complessiva risultante dai punti attribuiti a ciascun concorrente per l'esame e per i vari titoli, stabilendo, inoltre, che la nomina dei vincitori avrà luogo per il grado di tenente o sottotenente secondo che essi rivestano all'atto della nomina rispettivamente il grado di tenente o capitano ovvero quello di sottotenente di complemento dell'Esercito.

L'articolo 8, poi, viene a determinare la composizione della Commissione esaminatrice, mentre in base all'articolo 9 viene consentito ai vincitori del concorso di conservare il maggiore stipendio di cui siano eventualmente provvisti all'atto della nomina.

L'articolo 10, sviluppando il criterio posto a base della norma contenuta nel precedente

articolo 7, riduce ad un anno l'anzianità prevista per la promozione ai gradi di tenente o capitano. Per quanto non previsto o derogato dalla presente legge, l'articolo 11, infine, stabilisce che valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508.

Concludo il mio intervento, invitando la Commissione a voler dare la sua approvazione al presente provvedimento che si dimostra assolutamente necessario per soddisfare le esigenze della moderna tecnica penitenziaria e per venire incontro ad una categoria tanto benemerita.

C A P A L O Z Z A . Vorrei fare solo alcune osservazioni.

In primo luogo, a me sembra strano che si pensi a regolarizzare la posizione di questi ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia, in quanto parrebbe più logico che eventualmente si impiegassero per tale servizio degli ufficiali di carriera.

Potrebbe a qualcuno venire il dubbio, infatti, che il presente disegno di legge costituisca un provvedimento *ad personas* in quanto si riferisce a dei semplici cittadini che compiono il servizio militare come ufficiali di complemento; potrebbe sembrare, insomma, che questi, trovandosi in una situazione e in un ambiente particolari, abbiano avuto modo di suggerire una loro sistemazione vita natural durante, rinunciando alle loro ordinarie occupazioni nella vita civile.

Si tratta, comunque, di un rilievo di carattere tecnico, del quale ci potrà dire qualcosa ancora l'onorevole relatore, mentre il problema di fondo, a mio parere, è un altro.

Non si deve dimenticare, infatti, che il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, che stabiliva che il Corpo degli agenti di custodia entrava a far parte delle Forze armate dello Stato, fu approvato in un momento del tutto eccezionale della situazione politica italiana, in un periodo in cui si assisteva, ad esempio, a misteriose fughe dalle prigioni di gerarchi e di persone compromesse coi tedeschi arrestati,

in un periodo in cui, nelle carceri, vi era fermento, talora anche sedizione; e accadevano episodi estremamente dolorosi e tragici, sui quali è ora inutile che io rinverdisca il ricordo.

Sono stati questi, appunto, i motivi per cui, in via del tutto temporanea e contingente, si pensò di equiparare il Corpo degli agenti di custodia agli altri Corpi militari dello Stato, inquadrandolo nelle Forze armate. È evidente, tuttavia, che gli agenti di custodia non sono dei militari, direi anzi che non debbano esserlo, se è vero che la pena, secondo gli orientamenti moderni del diritto penitenziario, ha una funzione medicinale. È il concetto, tra gli altri, del Carnelutti, che lo ha espresso anche poche settimane fa nell'ultimo congresso della fondazione « Giorgio Cini » a Venezia, dedicato alla riforma del diritto processuale penale.

Non mi rendo conto del perchè, con il presente provvedimento, si voglia perpetuare quell'errore non di avere emanato, in una situazione contingente ed eccezionale, il decreto legislativo luogotenenziale del 1945, ma l'errore di averlo mantenuto fermo dopo che la situazione era tornata normale.

Non comprendo perchè si voglia ora ribadire l'errore rafforzando un organismo funzionale che inserisce gli agenti di custodia nelle Forze armate in modo ancora più deciso, più fermo e più duraturo.

Le considerazioni che ho testè espresso mi lasciano molto perplesso sull'opportunità di dare il mio voto favorevole al presente disegno di legge.

C O R N A G G I A M E D I C I , *relatore*. Desidero far rilevare al senatore Capalozza che questo incarico, come del resto tutti gli altri che rivestono un carattere particolare, esige anche il coefficiente esperienza. Pertanto, con il provvedimento in questione si vengono ad assumere per tale servizio solo persone che hanno esercitato già questa particolare funzione, per la quale occorre, come è noto, una solida preparazione non solo tecnica-professionale, ma anche etica e spirituale.

**DOMINEDO'**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo senz'altro con l'onorevole relatore nel sostenere la convenienza e l'opportunità del disegno di legge in discussione; vorrei, comunque, aggiungere solo qualche parola per tranquillizzare il senatore Capalozza.

Il motivo ispiratore del presente provvedimento è stato, appunto, quello di venire incontro alle particolari esigenze del Corpo degli agenti di custodia attraverso una equiparazione di detto Corpo agli altri delle Forze armate dello Stato, con le finalità specifiche, sociali ed etiche previste dalla Costituzione.

Per poter risolvere il problema del reperimento degli ufficiali relativi, si è tenuto conto di coloro che avessero già prestato il loro servizio nell'ambito della giustizia e si è ritenuto che il poter disporre di ufficiali che avevano prestato servizio proprio in quell'ambiente costituisse l'*optimum*.

In tal modo, pertanto, si è pensato di contemperare l'esigenza particolare degli ufficiali di complemento in questione con l'esigenza dominante della funzione sociale per l'umanizzazione della pena e la redenzione del detenuto.

**PICCHIOTTI**. Per la verità ero molto perplesso, perchè le osservazioni del senatore Capalozza erano pertinenti, ma le delucidazioni chiare e serene del Sottosegretario mi hanno convinto. Forse gli ufficiali di complemento hanno un atteggiamento diverso da quello degli ufficiali di carriera, i quali sovente hanno idee diverse, prefisse e incasellate. Penso che queste persone che sono già state a contatto con le difficoltà e le rinunzie delle carceri, siano più adatte a questi compiti. Dichiaro pertanto che voterò favorevolmente al disegno di legge.

**CAPALOZZA**. Anch'io sono rimasto convinto dalle parole del Sottosegretario, e a mia volta credo sia più opportuno l'impiego degli ufficiali di complemento. Pertanto la prima parte dei dubbi da me espressi è superata.

Tuttavia non può considerarsi superato l'altro punto, anche se non concerne il provvedimento in discussione. Io sono *funditus* contrario a considerare il Corpo degli agenti di custodia come un Corpo militare. Dichiaro pertanto che mi asterrò dal voto.

**MONNI**. Vorrei pregare il senatore Capalozza di non astenersi dal voto e di considerare che i suoi desideri sono quelli di tutta la Commissione. Noi tutti auspichiamo che venga il giorno in cui chi ha commesso un delitto potrà presentarsi alle carceri ed essere accolto benevolmente, ma per ora la situazione non lo consente, e dobbiamo considerare che il Corpo degli agenti di custodia è come un Corpo militare assoggettato a regole di natura militare. Il disegno di legge in esame non innova nulla sotto questo aspetto, nè d'altra parte può prescindere dalla situazione di fatto.

*De jure condendo* si parlerà in seguito. Oggi come oggi il provvedimento è necessario, per sistemare gli ufficiali che sono ora distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia. Dichiaro che voterò favorevolmente.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

I posti di sottotenente e tenente del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, istituito con l'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia, sono resi cumulativi in un unico organico.

La tabella B annessa al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

## Art. 2.

Alla prima copertura dei posti di ufficiali subalterni di cui al precedente articolo, il Ministero di grazia e giustizia provvederà, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, mediante concorso interno per titoli e per esame speciale riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito, i quali, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultino distaccati presso il Ministero stesso a norma dell'articolo 41 del citato decreto n. 508 modificato dall'articolo 26 del successivo decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 381.

L'ammissione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1) aver compiuto, alla data del bando di concorso, almeno 5 anni di servizio continuativo presso il Ministero di grazia e giustizia, con le funzioni proprie degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

2) aver riportato nell'ultimo triennio classifiche non inferiori a « buono » con punti 3.

(È approvato).

## Art. 3.

L'esame speciale di cui al precedente articolo consiste in un colloquio, avente per oggetto le seguenti materie:

1) nozioni di diritto e procedura penale con particolare riguardo alle disposizioni relative alla polizia giudiziaria, alla custodia preventiva ed alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza;

2) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

3) regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;

4) regolamento di disciplina militare con riferimento alle ipotesi di reato previste dal Codice penale militare di pace.

(È approvato).

## Art. 4.

L'esame speciale, per il quale è attribuito un punteggio unico espresso in trentesimi, non si intende superato se il candidato riporti una votazione inferiore a 21 trentesimi.

Nei confronti dei candidati che abbiano superato l'esame si fa luogo alla valutazione dei titoli a norma dei seguenti articoli.

La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio conseguito nell'esame e di quello attribuito nella valutazione dei titoli.

(È approvato).

## Art. 5.

Agli effetti di cui all'articolo precedente sono considerati titoli:

1) il grado rivestito alla data del bando di concorso;

2) la durata del servizio effettivamente prestato nell'Esercito;

3) la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia;

4) le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra;

5) la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia risultante dalle note e dai rapporti contenuti nel libretto personale e dagli altri elementi acquisiti allo stato di servizio;

6) la laurea in giurisprudenza od altro titolo equipollente, ovvero quella in lettere e filosofia o in pedagogia.

(È approvato).

## Art. 6.

I titoli di cui al precedente articolo sono valutati con un punteggio complessivo non superiore a trenta così ripartito:

1) per il grado rivestito alla data del bando di concorso punti cinque, tre o uno

secondo che il candidato abbia rispettivamente grado di capitano, tenente o sottotenente;

2) per la durata del servizio effettivamente prestato nell'Esercito punti 0,20 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi sei fino ad un massimo di punti due;

3) per la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia punti 0,60 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 fino ad un massimo di punti otto;

4) per le ricompense al valore militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra fino ad un massimo di punti sei;

5) per la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia fino ad un massimo di punti cinque;

6) per la laurea in giurisprudenza od altro titolo di studio equipollente o per quella in lettere e filosofia o in pedagogia punti quattro.

(È approvato).

#### Art. 7.

La graduatoria di merito è compilata in base al punteggio complessivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia i vincitori del concorso che alla data della nomina rivestano il grado di sottotenente di complemento dell'Esercito. I vincitori del concorso che alla predetta data rivestano il grado di tenente ovvero quello di capitano di complemento dell'Esercito conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo stesso.

I medesimi sono iscritti nel ruolo secondo il grado loro conferito e nell'ordine risultante dal posto occupato nella graduatoria di merito.

(È approvato).

#### Art. 8.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia ed è composta dal Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, da un magistrato di Corte di cassazione, presidente supplente, da un magistrato di Corte di appello, dal Direttore dell'Ufficio II della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri designato dal Ministero della difesa d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia e da un Ispettore generale amministrativo degli Istituti di prevenzione e pena.

Le funzioni di segretario sono espletate da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

(È approvato).

#### Art. 9.

Ai concorrenti nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo degli agenti di custodia, in esito al concorso previsto dalla presente legge, è attribuito, se all'atto della nomina siano provvisti di uno stipendio di importo superiore, un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, riassorbibile nei successivi incrementi di stipendio per aumento periodici o promozione.

(È approvato).

#### Art. 10.

Per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia cui sia stato conferito il grado di sottotenente o tenente in applicazione della presente legge, il periodo di permanenza in tali gradi previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è ridotto, ai fini della promozione al grado immediatamente superiore, ad un anno.

Tale beneficio opera una volta soltanto.

(È approvato).

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 55ª SEDUTA (26 ottobre 1961)

## Art. 11.

Per quanto non previsto o derogato dalla presente legge valgono le norme di cui al

decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 ed al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381.

(È approvato).

ALLEGATO

Numero d'ordine	S E D I	Maggiore comandante	Capitani	Tenenti e Sottotenenti	T O T A L E
1	Ancona . . . . .	—	—	1	1
2	Bari . . . . .	—	—	1	1
3	Bologna . . . . .	—	—	1	1
4	Cagliari . . . . .	—	—	2	2
5	Catanzaro . . . . .	—	—	1	1
6	Firenze . . . . .	—	—	1	1
7	Genova . . . . .	—	—	1	1
8	L'Aquila . . . . .	—	—	1	1
9	Milano . . . . .	—	1	1	2
10	Napoli . . . . .	—	1	1	2
11	Palermo . . . . .	—	1	1	2
12	Perugia . . . . .	—	—	1	1
13	Potenza . . . . .	—	—	1	1
14	Roma . . . . .	1	1	2	4
15	Torino . . . . .	—	—	2	2
16	Trieste . . . . .	—	—	1	1
17	Venezia . . . . .	—	—	1	1
	TOTALI . . . . .	1	4	20	25

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione » (226)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione ».

Riprendiamo la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il testo degli articoli 714, 715, 716 e 717 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

**Art. 714.**

*(Ostacoli alla navigazione)*

« In vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo civile a norma dell'articolo 709, secondo comma, sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche, telegrafiche e telefoniche le filovie, funivie e teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi opera che possa ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle altre direzioni ».

**Art. 714-bis.**

*(Direzioni di atterraggio)*

« Con decreti del Ministro per la difesa, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinati, per ciascuno degli aeroporti previsti nel precedente articolo, le direzioni e la lunghezza di atterraggio, nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio. Negli stessi decreti deve essere indicato se l'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

« Le direzioni di atterraggio sono determinate in base al sistema orografico e al regime dei venti nella zona in cui l'aeroporto è istituito ».

**Art. 715.**

*(Limitazioni)*

« Salve le diverse limitazioni stabilite per gli aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno, nelle direzioni di atterraggio non possono essere costituiti ostacoli a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.

« Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, superino l'altezza di:

1) metri dodici, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio inferiore a metri milleottanta;

2) metri dieci, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri milleottanta, ma inferiore a millecinquecento;

3) metri sette e cinquanta, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri millecinquecento.

« Più oltre, fino a tre chilometri dal perimetro dell'aeroporto, l'altezza indicata nel numero 1) del precedente comma può essere superata di un metro per ogni venticinque metri di distanza, e le altezze indicate nei numeri 2) e 3) possono essere superate, rispettivamente, di un metro per ogni trenta, o per ogni quaranta metri di distanza. Tali altezze non possono oltrepassare, in ogni caso, i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto.

« Nelle altre direzioni e fino ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto del perimetro dell'aeroporto, superino l'altezza di un metro per ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 55<sup>a</sup> SEDUTA (26 ottobre 1961)

« Dopo il terzo chilometro, in tutte le direzioni, cessa ogni limitazione per gli aeroporti indicati nel numero 1) del secondo comma; per gli altri, il limite di altezza di quarantacinque metri sul livello dell'aeroporto può essere superato di un metro per ogni venti metri di distanza, e cessa ogni limitazione dopo il quarto chilometro per gli aeroporti indicati nel numero 2) e dopo il quinto per quelli indicati nel numero 3) ».

## Art. 715-bis.

(Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno - Aeroporti militari)

« Nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti civili aperti al traffico strumentale e notturno, non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.

« Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli la cui altezza superi di sei metri il livello medio dell'aeroporto; tale limite può essere superato di un metro per ogni cinquanta metri di distanza, a condizione che l'ostacolo non oltrepassi i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto. Nello spazio compreso tra il terzo ed il quindicesimo chilometro, il limite di quarantacinque metri di altezza sul livello medio dell'aeroporto può essere superato di un metro ogni quaranta metri di distanza. Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione.

« Intorno agli aeroporti militari, nello spazio compreso tra chilometri tre e chilometri sette e mezzo dal perimetro dell'aeroporto l'ostacolo non deve comunque oltrepassare i sessanta metri sul livello medio dell'aeroporto stesso ».

## Art. 715-ter.

(Determinazione delle zone soggette a limitazioni)

« La zona soggetta per ciascuno degli aeroporti alle limitazioni stabilite dai precedenti articoli è indicata dal Ministero della difesa

su apposita mappa con riferimento a linee naturali del terreno ed a segnali indicatori collocati a cura dello stesso Ministero. Il personale incaricato di eseguire i rilievi e di apporre i segnali può accedere liberamente nella proprietà privata. Nel caso di opposizione da parte dei privati, può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

« La mappa è pubblicata mediante deposito per sessanta giorni consecutivi nell'ufficio del Comune in cui è situata la zona anzidetta. Chiunque può consultarla. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel foglio degli annunci legali della Provincia e mediante manifesti affissi in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto Comune. Successivamente, la mappa, corredata di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, nonché di un esemplare della *Gazzetta Ufficiale* e del foglio degli annunci legali della Provincia contenenti il predetto avviso, è custodita nell'archivio dello stesso ufficio comunale, e può essere consultata in ogni tempo da chiunque.

« È punito con l'ammenda fino a lire cinquemila se il fatto non costituisce un più grave reato, chiunque ritarda o impedisce in qualsiasi modo la consultazione delle mappe ».

## Art. 715-quater.

(Opposizione)

« Nel termine di centoventi giorni da quello in cui la mappa è stata depositata nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro della difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni, che lo riguarda, e al decreto previsto nell'articolo 714-bis. Di questa facoltà, e del predetto termine, deve essere fatta menzione negli avvisi e nei manifesti indicati nel precedente articolo.

« Il Ministro della difesa decide con provvedimento motivato le opposizioni, dichiara

esecutiva la mappa con le eventuali modificazioni. Il decreto di esecutività è annotato sulla mappa stessa ».

Art. 715-*quinquies*.

(*Abbattimento di ostacoli*)

« Su proposta del Ministro della difesa di concerto col Ministro di grazia e giustizia il Presidente della Repubblica può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti alla data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'articolo 715-*quater*, qualora siano in contrasto con le limitazioni stabilite negli articoli 715 e 716. Il decreto presidenziale è notificato all'interessato, a cura del Ministero della difesa. È dovuta, in questo caso, una indennità per il danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

« Il Ministro della difesa può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea costituiti in contrasto con le limitazioni stesse, dopo la data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'articolo 715-*quater*. Il decreto ministeriale è notificato all'interessato, a cura del Ministero della difesa. In caso di inadempimento, il Ministero della difesa provvede di ufficio a spese dell'interessato ».

Art. 716.

(*Campi di fortuna, campi di volo ed altri impianti*)

« In vicinanza di campi di fortuna, di campi di volo e di altri impianti aeronautici possono essere vietati gli ostacoli indicati nell'articolo 714, possono essere imposte limitazioni analoghe a quelle previste negli articoli 715 e 715-*bis* e può essere vietata qualsiasi modificazione della consistenza dei fondi. Gli ostacoli esistenti possono essere abbattuti.

« L'ordine è dato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa di concerto col Ministro

di grazia e giustizia. Per l'abbattimento degli ostacoli esistenti è dovuta una indennità a norma del primo comma dell'articolo 715-*quinquies* ».

Art. 717.

(*Opere, costruzioni e piantagioni che intralciano la navigazione*)

« Il Ministro della difesa può ordinare il collocamento di segnali su opere, costruzioni e piantagioni che, fuori delle zone indicate negli articoli 715 e 715-*bis*, costituiscano intralcio per la navigazione aerea. In questo caso è dovuto il rimborso delle spese di impianto, di manutenzione e di esercizio. Può altresì ordinare che per le dette opere, costruzioni e piantagioni siano adottate altre misure, indispensabili per la sicurezza della navigazione aerea ».

Art. 717-*bis*.

(*Impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi*)

« Qualora l'abbattimento di ostacoli, l'apposizione di segnali o l'adozione di altre misure riguardino impianti o attrezzature di pertinenza di amministrazioni dello Stato o destinati ad un pubblico servizio, i provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono emanati di concerto anche con il Ministro interessato ».

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*.  
Mi trovo in imbarazzo a parlare, di fronte a tanti giuristi, di un provvedimento che intende apportare modificazioni al Codice della navigazione, e cercherò di essere estremamente semplice.

Forse non è opportuna la sintesi che è stata fatta, in un solo Codice, della navigazione aerea e di quella marittima, perchè il mare, che pure ha una sua nobile tradizione, presenta, vorrei dire, una sola superficie ed una sola profondità, mentre la navigazione aerea si svolge su infiniti piani. È vero che ora, con i sottomarini a reazione, vi sono più piani anche nel mare, ma

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 55<sup>a</sup> SEDUTA (26 ottobre 1961)

i piani celesti sono infinitamente maggiori. Anzi, oggi ci occupiamo della navigazione che si svolge nell'atmosfera, ma già si può pensare di andare ben oltre, e presto occorrerà un diritto aereo.

Con la Convenzione di Chicago, resa esecutiva in Italia con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, in vista della entrata in funzione di nuovi aerei, si era provveduto alla regolamentazione concernente tutti gli ostacoli più pericolosi per la navigazione, in vicinanza degli aerodromi o degli aeroporti, e particolarmente quelli che si trovano lungo i tragitti di atterraggio e decollo.

L'Italia aderì alla Convenzione di Chicago, e si trova ora in condizioni di inadempienza da ben tredici anni.

La trasformazione dei tipi di aerei avvenuta in questi anni è veramente eccezionale. Basti pensare che se gli aerei un tempo pesavano dai dieci ai dodici quintali, oggi si arriva alle centosessanta tonnellate; la velocità è passata dai centocinquanta- duecento chilometri all'ora ai mille; le altezze sono passate dai tre-quattromila metri ai tredici-quattordicimila.

Da questi pochi accenni si comprende che esistono gravi problemi per gli avvicinamenti agli aeroporti, bastano piccole differenze di livello o di velocità per provocare gravi incidenti. Ecco dunque la necessità di rendere sempre libero lo spazio che precede le testate di pista nel momento sempre critico del decollo e dell'atterraggio, particolarmente con i moderni sistemi di atterraggio, come il cosiddetto I.L.S. (Instrumental Landing System).

Questi sono i motivi per i quali è necessario un prolungamento ideale della pista. In altre parole, la pista non è soltanto qualcosa di fissato nel cemento e nel *macadam*, ma ha come due prolungamenti ai due capi delle piste, perchè, con il variare della direzione dei venti, le direzioni di atterraggio o di decollo possono venire invertite.

Bisogna ora vedere quali strumenti occorre usare per l'affermazione del diritto sostantivo, cioè per stabilire i livelli e le

distanze degli ostacoli dai perimetri o dalle direzioni di decollo e di atterraggio.

Si poteva farlo con una legge speciale; il Governo ha preferito, per mezzo del disegno di legge al nostro esame, attuare la modifica degli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione.

Era inoltre necessario provvedere alla parte procedurale e formale; vedere cioè attraverso quali provvedimenti e di quali autorità si potesse addivenire alla esecuzione delle norme, che costituiscono la grande famiglia delle servitù cui oggi si aggiungono le servitù aeronautiche.

Degli articoli cui si apportano modifiche, o che si aggiungono, il 714 stabilisce quali sono le costruzioni che si possono o meno effettuare in vicinanza degli aeroporti, il 714-*bis* propone quali dovranno essere le direzioni di atterraggio, il 715 le varie limitazioni, il 715-*bis* distingue tra gli aeroporti militari e quelli aperti al traffico strumentale e notturno, il 715-*ter* determina le zone soggette a limitazioni, il 715-*quater* stabilisce le opposizioni, il 715-*quinquies* considera i casi in cui può essere necessario l'abbattimento di ostacoli, il 716 considera i campi di fortuna, il 717 le piantagioni, e il 717-*bis* gli impianti di pertinenza dello Stato.

L'ermeneutica dovrebbe essere molto lunga, riguardo alle piantagioni, ma sappiamo bene qual'è la teleologia del provvedimento in esame e quali sono le esigenze della sicurezza del traffico.

Debbo rendere omaggio al Governo che ha creato in Italia dei magnifici aeroporti come quelli di Punta Raisi, di Catania Fontanarossa, di Brindisi, di Fiumicino, di Milano-Linate e Milano-Malpensa, e via dicendo, e debbo elogiare quanto l'Aeronautica militare ha fatto per la sicurezza della navigazione e per l'assistenza al volo. Non deve essere un albero od una casetta a provocare disastri fatali, come sovente è avvenuto; questi pericoli debbono essere eliminati.

Ecco perchè chiedo alla Commissione di voler approvare il disegno di legge al nostro esame.

P R E S I D E N T E. Comunico agli onorevoli colleghi che la Commissione difesa ha espresso parere favorevole al disegno di legge in questione.

Desidererei avere qualche chiarimento dal relatore per quanto riguarda la procedura relativa alle eventuali opposizioni da parte dell'interessato; in sostanza, vorrei sapere come si provvede nei confronti delle costruzioni già esistenti in vicinanza degli aeroporti.

C O R N A G G I A M E D I C I, *relatore*. Come appare dal secondo comma dell'articolo 715-*quater*, il Ministro della difesa decide sulle opposizioni con provvedimento motivato. Il decreto di esecutività della mappa, pertanto, dipenderà dalla discrezionalità del Ministro, il quale deciderà di volta in volta se convenga o meno rendere agibile un determinato campo di atterraggio.

C A P A L O Z Z A. Pur dando il mio pieno consenso ad un provvedimento così giusto ed opportuno, desidererei fare alcuni semplici rilievi.

In primo luogo, vorrei che gli onorevoli colleghi fermassero la loro attenzione su quanto è detto nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 715-*ter*, e precisamente: « ... Il personale incaricato di eseguire i rilievi e di apporre i segnali può accedere liberamente nella proprietà privata. Nel caso di opposizione da parte dei privati, può richiedere l'assistenza della forza pubblica ».

Ora, al riguardo, è necessario tenere presente che l'articolo 14 della Costituzione sancisce l'inviolabilità del domicilio. Si può bensì ritenere che la disposizione prevista dal primo comma dell'articolo 715-*ter* si inquadri nell'ultimo comma dell'articolo 14 su ricordato, laddove è detto: « Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o ai fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali ».

Comunque, a garanzia della libertà dei privati ed anche per evitare che si possano eventualmente presentare agli interessati delle persone non autorizzate, ritengo

che sarebbe opportuno aggiungere al primo comma dell'articolo 715-*ter* dopo le parole « liberamente nella proprietà privata » le altre « previo ordine motivato dal Procuratore della Repubblica » o « previo ordine motivato del Pretore ».

Non avanzo una proposta formale al riguardo, desidero semplicemente sottoporre tale mio rilievo alla cortesia e alla valutazione dell'onorevole rappresentante del Governo, del relatore e degli onorevoli colleghi.

Per quanto riguarda, poi, la dichiarazione di esecutività della mappa e tutte le altre norme relative all'abbattimento di ostacoli, negli aeroporti o nei campi di fortuna eccetera, penso che non sia necessaria alcuna ulteriore precisazione, semprechè sia implicito che restano ferme le consuete garanzie giurisdizionali previste dalla Costituzione e dalle leggi comuni.

Per quanto si riferisce al secondo comma dell'articolo 715-*quater*, proporrei di aggiungere dopo le parole « con provvedimento motivato le » l'altra « eventuali »; non è certo, infatti, che le opposizioni vi saranno e potrebbe sembrare, con l'attuale dizione, che, quando non vi siano, non sia necessario che la mappa sia dichiarata esecutiva dal Ministro della difesa.

L'ultima osservazione concerne il primo comma dell'articolo 715-*quinquies*; nell'ultima parte di esso è detto: « È dovuta, in questo caso, una indennità per il danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto ».

Ora, non riesco ad avvertire quale significato abbia l'espressione « danno permanente », o, per lo meno, avverto in essa un certo pericolo, in quanto la parola « permanente » potrebbe ingenerare confusioni, perplessità e, in conseguenza, determinare contestazioni interminabili. Pertanto, propongo di eliminare senz'altro la parola stessa.

M O N N I. Sono d'accordo con il collega Capalozza sulla necessità di sopprimere la parola « permanente » dall'ultima parte del primo comma dell'articolo 715-*quin-*

*quies*, in quanto è evidente che il danno si liquiderà sempre nella misura dovuta.

Non posso, al contrario, concordare con lui sull'opportunità di inserire nel primo comma dell'articolo 715-ter l'inciso « previo ordine motivato del Procuratore della Repubblica o del Pretore », poichè mi sembra impossibile che le persone incaricate dei rilievi e degli accertamenti per accedere al campo debbano attendere un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

È necessario, pertanto, approvare l'articolo in questione nel testo presentato dal Governo, in quanto si tratta, ripeto, di un semplice accesso per accertamento e non di occupazione.

Giustamente il relatore ha messo in rilievo con la sua solita valentia e passione le ragioni che rendono urgente l'approvazione del presente disegno di legge; mi sembra, pertanto, inopportuno frapporre ad essa altre remore o, addirittura, introdurre nel testo del provvedimento stesso.

**D O M I N E D Ò**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dal punto di vista giuridico, duplice è stata l'esigenza che ci ha indotti a predisporre il presente disegno di legge: interna e internazionale.

Internazionale, in quanto era assolutamente necessario adempiere all'obbligo internazionalmente assunto con la Convenzione di Chicago; interna, in quanto era opportuno dare maggiore certezza al diritto nei confronti delle proprietà esposte a questo sacrificio in vista della sicurezza della vita umana.

Questo fine polivalente sembra a noi che sia stato realizzato con una tecnica molto indovinata attraverso una modifica di articoli del Codice della navigazione, anzichè attraverso una legge speciale.

Le finalità sono realizzate dalla maggiore certezza del diritto, sia attraverso la determinazione di categorie che operano come limitazione del diritto, sia attraverso la

delimitazione di certe potestà spettanti al potere amministrativo, con tutte le garanzie inerenti.

Prego, pertanto, gli onorevoli senatori di voler approvare senz'altro il provvedimento in discussione, associandomi al rilievo fatto dal senatore Capalozza per quanto si riferisce alla parola « permanente », la quale evidentemente appartiene più all'infortunistica che al concetto di diritto integrale.

**C O R N A G G I A M E D I C I**, *relatore*. Ringrazio il senatore Capalozza per le sue osservazioni di ortodossia giuridica. Sono d'accordo sulla opportunità di sopprimere la parola « permanente ». Ritengo invece opportuno semplificare la possibilità di accesso ai terreni privati, lasciando la possibilità della richiesta dell'intervento della forza pubblica in caso di opposizione.

Ringrazio in particolare il Sottosegretario per quanto ha affermato a proposito del provvedimento in esame.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Ricordo alla Commissione che il senatore Capalozza ha presentato un emendamento tendente a sopprimere la parola « permanente » dall'ultima parte del primo comma dell'articolo 715-*quinqüies*. Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

*La seduta termina alle ore 12.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari